L'IMPRENDITORE

ASPETTI CIVILISTICI

IMPRENDITORE - DEFINIZIONI

- **Accademia della Crusca**

Imprenditore e impresario

https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/imprenditore-e-impresario/1377

- «Imprenditore e impresario sono due sostantivi riconducibili al verbo imprendere, proveniente dal latino volgare ***imprehendere***, 'intraprendere', formato dal prefisso locativo **in-** e ***prehendĕre*** 'prendere', letteralmente 'prendere sopra di sé', che indica **l'azione di cominciare qualcosa, di avviare un'iniziativa»**

IMPRENDITORE - DEFINIZIONI

- TRECCANI on line -Enciclopedia delle scienze sociali (1994)

Imprenditori

Alberto Martinelli

L'imprenditore è il **capo dell'impresa**, titolare esclusivo del diritto di svolgere l'attività economica per la produzione di beni e servizi per il mercato.

L'imprenditore **innova** i metodi, i processi, i prodotti, creando opportunità di crescita economica e di sviluppo dei consumi.

Egli coordina e controlla i fattori della produzione(lavoro salariato, capitale, tecnologia), che non sono necessariamente di sua proprietà esclusiva o anche solo prevalente, e **si assume i rischi economici e giuridici** inerenti all'esercizio di tali funzioni.

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

- ART 2082 DEL CODICE CIVILE (Imprenditore)

E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

- Sotto il profilo giuridico, l'impresa non può considerarsi né come soggetto (il soggetto è l'imprenditore), né come oggetto (l'oggetto è l'azienda), **ma come un'attività organizzata di fattori produttivi**. L'esercizio dell'impresa spetta all'imprenditore che agisce in nome proprio, sopportando l'intero rischio economico d'impresa.

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

- Per assumere lo *status* di imprenditore secondo il Codice Civile devono essere soddisfatti i seguenti requisiti che costituiscono le caratteristiche dell'impresa sono:

- **l'attività produttiva**
- **l'organizzazione**
- **l'economicità**
- **la professionalità**

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

- **attività produttiva:** un insieme di atti finalizzati alla produzione oppure lo scambio di beni o servizi, possiamo dire quindi che si tratti di un'attività produttiva di nuova ricchezza, la quale si rileva anche nell'attività di scambio che incrementa l'utilità dei beni spostandoli nel tempo oppure nello spazio.
- beni e servizi per il **mercato**

  Non deve essere di **mero godimento di beni, cioè l'attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi.**

  Non è imprenditore ad esempio chi **produce per l'autoconsumo.**
- **Organizzazione :** l'impiego coordinato dei fattori produttivi, capitale e lavoro proprio oppure altrui;
- 2555 c.c. **azienda** come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

- **attività economica**: l'attività produttiva deve essere gestita con «*metodo economico*», con modalità che consentano almeno la copertura dei costi con i ricavi e rassicurino l'autosufficienza economica.

  Altrimenti si avrebbe consumo e non produzione di ricchezza.

- Non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente, in questo caso si escluderebbe la possibilità di coprire i costi con i ricavi.

- Perché si abbia attività economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dall'intento dell'imprenditore di conseguire un guadagno oppure un profitto personale, cioè lo **scopo di lucro**.

- Cass. civ., 14 giugno 1994, n. 5766, laddove si pone l'accento sulla obiettiva economicità dell'attività esercitata (quest'ultima intesa nel senso che tale attività deve essere di per sé idonea a rimborsare i fattori della produzione impiegati mediante il corrispettivo ricavato dai beni e dai servizi prodotti o scambiati o, come anche si assume, a realizzare un giusto equilibrio fra i costi e i ricavi);

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

Professionalità:

- significa perciò **esercizio abituale** e non esercizio occasionale di una data attività produttiva.
- Le attività possono essere anche stagionali.
- Non è imprenditore chi compie un isolato acquisto e successiva rivendita di merci.
- Non è imprenditore chi organizza un singolo servizio
- Basta anche un singolo affare, purché complesso, a integrare gli estremi dell'impresa – es. produzione di un film, costruzione di fabbricato per rivenderne gli appartamenti.

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

Le imprese si distinguono:

- in base alla dimensione, **in piccole** e **non piccole;**
- in base alla natura, in **agricole** e **commerciali**;
- in base ai **soggetti,** in pubbliche e private; queste ultime si distinguono a loro volta in **individuali e collettive**.

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

Tipologie di imprenditori

Il codice distingue diversi tipi di imprenditori secondo tre criteri di selezione, in base a:

oggetto dell'impresa	imprenditore agricolo (art. 2135)
	imprenditore commerciale (art. 2195)
dimensioni	piccolo imprenditore (art. 2083)
	imprenditore medio/grande
natura del soggetto	impresa individuale
	impresa costituita in forma di società

3

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

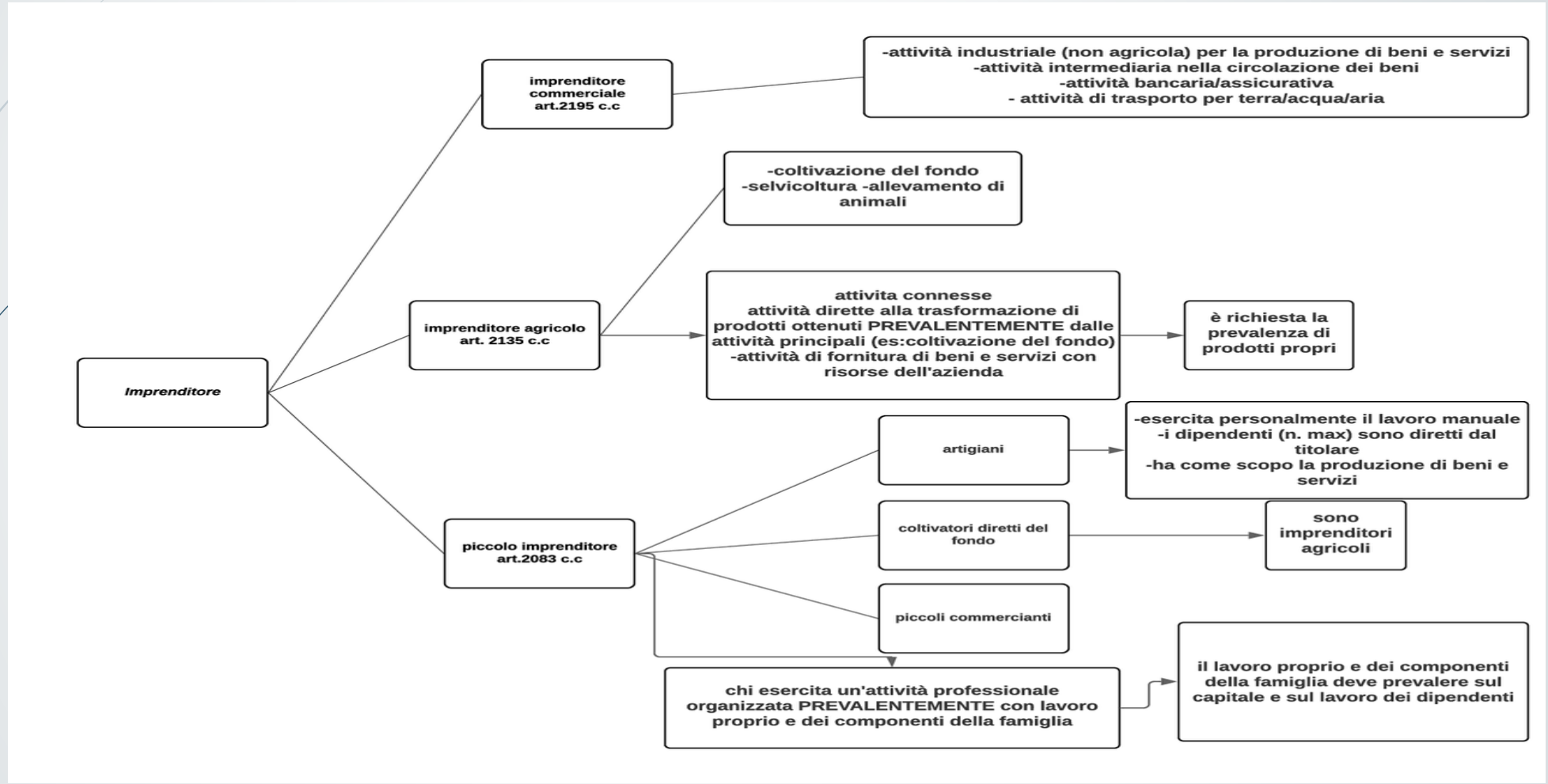

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

Per quanto riguarda la forma giuridica che l'imprenditore può assumere:

IMPRESE INDIVIDUALI

IMPRESE COLLETTIVE

ART. 2447 C.C.

Società di persone

Società di capitali

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili

- **SOCIETA' SEMPLICE (s.s.)**
- **SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (S.n.c.)**
- **SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLI**
- **E (S.a.s.) SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.a.p.a)**

SOCIETA' PER AZIONI (S.p.a.)

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.r.l.)

SOCIETA' CCOPERATIVE

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

Confronto tra società di persone e di capitali

Caratteristiche	Società di persone	Società di capitali
Capitale sociale	La legge non fissa un importo minimo per il capitale sociale	La legge fissa un importo minimo per il capitale sociale
Dimensioni	Piccola (impresa individuale); piccola composta da pochi soci (S.n.c.) e piccole con presenza di due gruppi di soci (S.a.s.)	Piccole-medie dimensioni con pochi soci coinvolti nell'attività (S.r.l.); medio-grandi dimensioni (S.p.A. e S.a.p.A.)
Organi	Non sono previsti organi sociali Ogni socio illimitatamente responsabile può amministrare	Sono previsti più organi ognuno con le proprie competenze
Poteri di rappresentanza	Tutti i soci disgiuntamente, nelle S.a.s. sono i soli soci accomandatari in forma disgiunta	In linea generale l'amministratore unico o Consiglio di amministrazione
Autonomia Patrimoniale	Imperfetta: i creditori sociali possono agire sul patrimonio personale dei singoli soci ma solo dopo aver escusso infruttuosamente sul patrimonio sociale.	Perfetta: i soci non sono personalmente responsabili delle obbligazioni sociali, i beni conferiti sono formalmente di proprietà della società.
Responsabilità per le obbligazioni assunte	Illimitata dell'imprenditore (impresa individuale); illimitata e solidale (S.n.c.) e illimitata, sussidiaria e solidale degli accomandatari e limitati per gli accomandanti (S.a.s.).	La società con il suo patrimonio. La responsabilità dei soci è limitata al capitale sottoscritto per le S.p.A. e le S.r.l.. Nelle S.a.p.A. la responsabilità è illimitata, sussidiaria e solidale per gli accomandatari.

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

Dispositivo dell'art. 2195 Codice Civile - Imprenditore commerciale

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo II - Del lavoro nell'impresa → Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione → Sezione II - Dell'obbligo di registrazione

Sono soggetti all'obbligo [2194, 2200] dell'iscrizione, nel registro delle imprese [2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] gli imprenditori [2201, 2202, 2205] che esercitano [2308, 2556, 2564, 2566:

- **1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135];**
- **2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203];**
- **3) un'attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria;**
- **4) un'attività bancaria [1834] o assicurativa [1882, 1883];**
- **5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].**

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [836].

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

STATUTO SPECIALE DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Ove un imprenditore sia considerato «commerciale» ad esso si applicano norme di vario genere, anche a tutela dei creditori tra cui:

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

All'imprenditore commerciale si applicano, **oltre alla normativa civilistica**, numerose altre norme riguardanti diversi ambiti:

NORME FISCALI: in materia **IVA, Redditi, Irap ……..**

NORME IN MATERIA DI LAVORO: contratti di lavoro, norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla sicurezza) …..,

ALTRE NORME a titolo esemplificativo:

- Codice in materia di **protezione dei dati personali**;
- D.Lgs. 231/2001 - **Responsabilità amministrativa da reato**;
- **Normative ambientali**;
- **Whistleblowing**: In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

- **MODELLI DI GOVERNO – SISTEMI ALTERNATIVI**

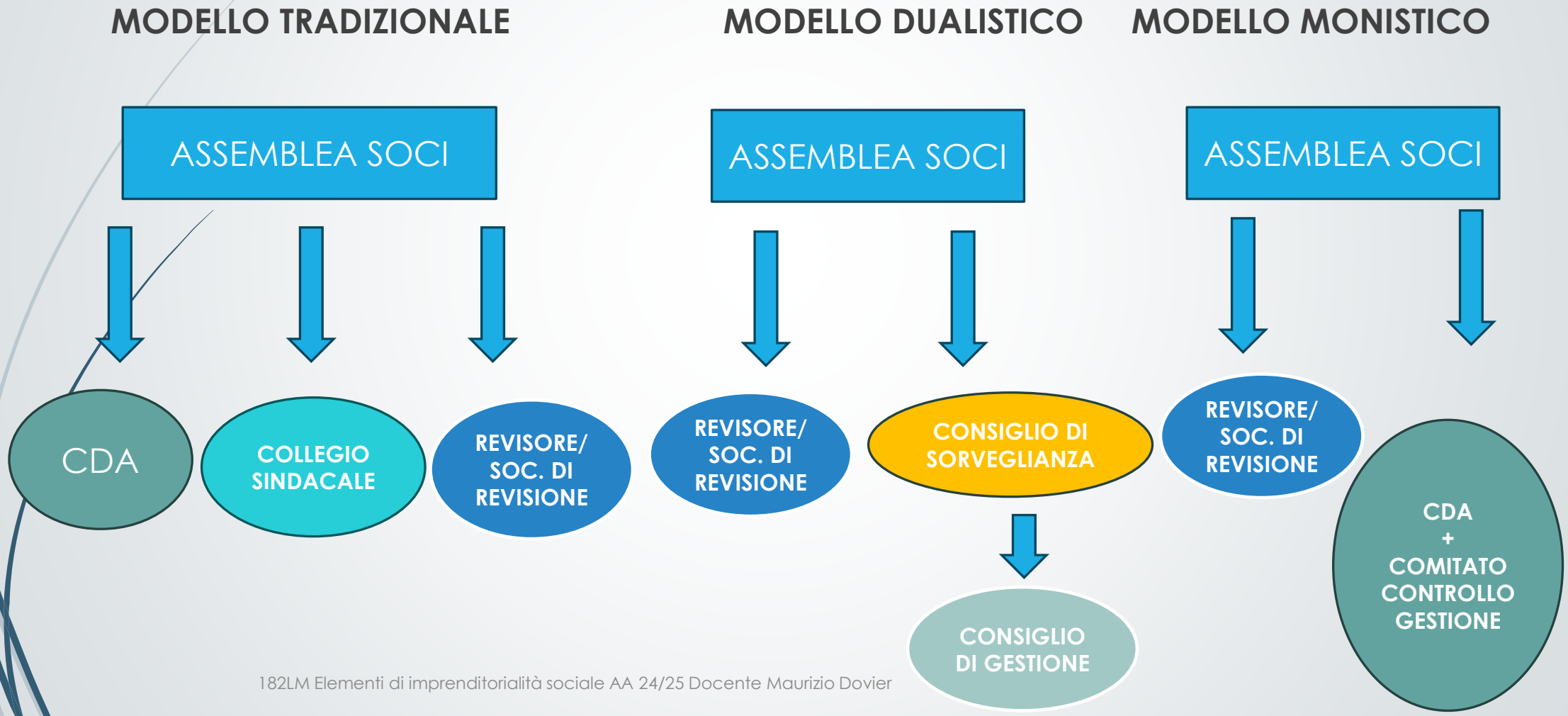

IMPRENDITORE – CODICE CIVILE

- Ove si consideri lo SCOPO le società possono essere così suddivise:

SCOPO DI LUCRO	SCOPO MUTUALISTICO	SCOPO CONSORTILE
L'esercizio di un'attività economica in forma di società finalizzato alla realizzazione di utili per la società che possono essere suddivisi tra i soci, si definisce scopo di lucro. Le società che perseguono questo fine sono: **le società di persone e le società di capitali**. *CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO* *https://notariato.it/it/impresa/scopo-della-societa-di-lucro-mutualistico-e-consortile/*	fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Le società che perseguono lo scopo mutualistico sono le **cooperative**. *CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO*	**Tutte le società**, tranne le società semplici, possono poi avere uno **scopo consortile**, cioè quello di coordinare le attività economiche con oggetto analogo o affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Le società che perseguono lo scopo consortile sono i consorzi. *CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO*